

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE DEL LAZIO - GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSIONO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIU. 2004

ADDI 4 GIU. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

SVORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMONI	Giorgio	Vice Presidenza	PRESTAGIOVANNI	Enzo	"
AGNELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Arnaldo	"	SARACENI	Vicenza Maria	"
FOCOMISANO	Anna Teresa	"	VERASCHI	Mario	"
SARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
..... COMISS'S

ASSENTE: Dionisi - Iannarilli - Robilotta

DELIBERAZIONE: - 472 -

OGGETTO:

Atto di controllo ex D.G.R. n.1306 del 27/9/02 - Deliberazione del commissario Straordinario della Azienda USL ROMA F
 avente ad oggetto: "Approvazione offerta S.p.A. GRIGIOBLU ADVISOR del 21/01/2004" Parere negativo.



472 04 GIU, 2004

OGGETTO: Atto di controllo ex D.G.R.L. n.1306 del 27/9/02 – Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA F avente ad oggetto: “ Approvazione offerta S.r.l. GRIGIOBI.U ADVISOR del 21/01/2004” Parere negativo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio, che attribuisce alla Giunta Regionale la vigilanza ed il controllo sugli enti e le aziende regionali;

VISTA la legge regionale 16/6/1994 n. 18 che, all'articolo 2 prevede in particolare che la Giunta Regionale esercita la vigilanza sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate alle aziende sanitarie, sull'imparzialità e sul buon andamento della loro attività e sulla qualità dell'assistenza, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

- l'art.2, comma 2, del D.Lgs n.502/92 che ha ricompreso nell'ambito delle competenze regionali *“... le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle ... unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie”*;

- il comma 2-sexies lett e) che conferisce alla Regione l'obbligo di disciplinare *“le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, nelle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse ...”*;

RILEVATO che nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio della proposta di legge “Norme in materia di ordinamento del Servizio Sanitario Regionale”, si rende necessario esercitare un controllo diretto sui provvedimenti adottati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento a quelli che comportano un aumento dei costi, per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria;

PRESO ATTO che la Regione Lazio già con il “concordamento” ha messo in atto un efficace strumento per il controllo dell'andamento della spesa sanitaria che ha prodotto degli effetti sul contenimento della spesa complessiva;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1306 del 27/9/02 con la quale è stato deliberato:

- di costituire una Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie del Lazio;

- di stabilire che i provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie che comportino costi per le aziende stesse, dovranno essere inviati, preventivamente, alla Giunta Regionale che li esaminerà, tramite la Commissione, entro 40 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali i provvedimenti stessi produrranno effetti giuridici;

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di nominare la Commissione succitata sulla base delle designazioni da parte dei due Assessori interessati nonché la segreteria tecnica amministrativa e di emanare apposite direttive ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed alla Commissione per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione nonché determinare l'ambito di attività e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;



472 04 GIU. 2004

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.499/02 "Costituzione commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio";

VISTA la nota prot. n. 97798 del 30/10/02 con la quale il Presidente della Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni contenute nella su richiamata deliberazione, ha emanato le direttive per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione di verifica e controllo;

VISTO il provvedimento indicato in oggetto allegato alla presente delibera, trasmesso in data 07.05.2004 e pervenuto il 07.05.2004;

CONSIDERATO che tale provvedimento, rientrando tra gli atti di cui alla su menzionata direttiva, deve essere sottoposto al controllo della Giunta regionale;

VISTO il parere n.8 del 19/05/2004 della Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Lazio allegato alla presente deliberazione, dal quale si evince che:

- con l'atto all'esame l'Azienda provvede a sanare il rapporto di fatto instauratosi con la società Grigioblu Advisor, la quale, in assenza di incarico, ha proseguito la propria attività fino al 31/12/2003, nonché ad accettare l'offerta di prosecuzione della collaborazione professionale già avviata per l'anno 2004;
- le prestazioni professionali già espletate dalla società in questione, pur in assenza di formale incarico, devono essere retribuite in quanto, in caso contrario, si configurerebbe l'ipotesi di arricchimento senza causa a carico dell'Azienda USL;
- il presupposto normativo per l'affidamento dell'attività di collaborazione professionale alla citata società, per l'anno 2004, sarebbe costituito, come indicato nelle premesse della deliberazione in esame, dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29/1993;
- l'articolo precitato, oggi articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, disciplina gli incarichi individuali che le pubbliche amministrazioni possono conferire ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
- la disposizione sopra illustrata, relativa agli incarichi individuali, non può trovare applicazione nell'ipotesi di attività affidate a società, attività che si configurano, invece, quali appalti di servizi e, come tali, soggetti a diversa e specifica normativa;
- sono condivisibili le considerazioni espresse dal collegio sindacale nel verbale n.70 del 20 marzo 2004, relativamente alla deliberazione di che trattasi;

All'unanimità

DELIBERA

- di esprimere parere negativo in merito al provvedimento in oggetto, per i motivi indicati in premessa.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 GIU. 2004

